

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, GITTI, CALVI, PAVAN, ZANIBELLI, AZIMONTI, DONAT-CATTIN

Presentata il 7 maggio 1960

Assunzione a contratto di personale per l'espletamento dei servizi inerenti alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, prestano la propria opera, da circa 10 anni, poco dopo l'entrata in vigore della legge 29 aprile 1949, n. 264, che istituiva il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », numerosi dipendenti che, per assunzioni successive, hanno raggiunto attualmente il numero di 140 su un totale di 288 impiegati che prestano servizio presso la Direzione generale in parola.

Detti impiegati denominati « collaboratori estranei » e come tali considerati ai fini della stabilità del rapporto di lavoro, sono però obbligati all'osservanza dell'orario che vige nel Ministero, sono sottoposti ai relativi controlli e sanzioni.

Al predetto personale viene corrisposta una retribuzione giornaliera di lire 1.540 (al netto della trattenuta di ricchezza mobile); il medesimo viene, inoltre, retribuito con la somma di lire 205, al netto, per ogni ora di straordinario prestato.

Trentasei dei citati 140 impiegati prestano servizio presso la Sezione meccanografica del Ministero con mansioni di capo reparto o di operatore tecnico addetto alle

macchine I. B. M. È da tenere presente che la Sezione di cui sopra è composta quasi esclusivamente di « collaboratori estranei », prestando in essa servizio soltanto due impiegati di ruolo. Ai predetti trentasei impiegati viene corrisposta una retribuzione maggiorata in considerazione delle particolari condizioni di lavoro.

La retribuzione viene corrisposta ai 140 impiegati in parola sotto forma di pagamento dei singoli servizi resi. Gli impiegati stessi forniscono, però, prestazioni che, nella quasi totalità dei casi, non corrispondono a quelle specifiche indicate nel modulo di quietanza, in quanto esplicano, di regola, funzioni di concetto e di ordine proprie degli impiegati dello Stato. Taluni sono, poi, preposti a compiti che importano il coordinamento delle prestazioni di un certo numero di « collaboratori estranei » e l'esercizio di un qualche potere di direzione e di controllo.

È, inoltre, da rilevare che detto personale non ha mai fruito di alcuna forma di previdenza ed assistenza.

È da considerare, infine, che chi presta servizio in qualità di « collaboratore estraneo » da circa 10 anni percepisce la stessa retribuzione di chi presta identico servizio da meno di 6 mesi, in quanto non si è mai tenuto

conto dell'anzianità ai fini degli scatti biennali di stipendio; per le giornate di assenza dovute a malattie comprovate da certificato medico, spesso, non ha luogo per intero la relativa retribuzione, con sensibili danni economici per gli interessati; pur essendo stati i titoli di studio generalmente presi in considerazione ai fini di una differenziazione di mansioni, non lo sono mai stati ai fini di un trattamento economico differenziato: a detto personale è preclusa l'iscrizione al Circolo ed alla Cassa mutua esistenti presso il Ministero.

Per quanto sopra esposto, il predetto personale si trova in una situazione di estremo disagio, sia dal punto di vista economico che da quello morale, specie se si considera il fatto che non si è mai data una configurazione giuridica al suo rapporto di lavoro, con tutte le conseguenze derivanti in campo previdenziale ed assistenziale.

Il Ministero, malgrado abbia dato ripetutamente, anche in sede parlamentare nel giugno 1954, ampie assicurazioni al fine di una migliore sistemazione, non ha ancora provveduto a sanare tale situazione di precarietà e di disagio molto gravi. D'altra parte i servizi a cui il personale in discorso è destinato dispongono ormai di un grado di stabilità e di un'ampiezza tali da doversi provvedere al loro espletamento attraverso un provvedimento di carattere generale, il quale costituisca una necessaria serie di garanzie al personale addetto al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Due perciò sono le ragioni che ci inducono a presentare questa proposta di legge, essendo carente l'iniziativa governativa: da un lato la opportunità di normalizzare la situazione esistente all'interno della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale; dall'altro la urgente necessità di avviare, per il personale di cui si è parlato, un regolare e completo rapporto di lavoro.

Passando all'illustrazione dei singoli articoli del progetto di legge, si concede pertanto all'articolo 1 l'autorizzazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ad assumere personale con contratto quinquennale, sulla base di un apposito contratto tipo, entro il contingente massimo di 150 unità. Successivamente si provvede all'inquadramento del personale in due categorie: di concetto e di ordine, determinando i posti di organizzazione di ciascuna di queste, le qualifiche e i coefficienti di stipendio rispettivi; tutto ciò risulta esposto nella tabella allegata alla presente proposta.

Gli articoli 2 e 3 regolano l'inizio e la risoluzione del rapporto d'impiego che si pone in essere col contratto quinquennale.

L'articolo 4 riguarda le promozioni alle qualifiche successive delle due categorie; l'articolo 5 attribuisce al Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione di disciplina del medesimo la competenza per i provvedimenti amministrativi e disciplinari.

L'articolo 6 detta norme generali sul trattamento economico in attività di servizio, mentre l'articolo successivo contiene disposizioni per il trattamento di liquidazione in caso di risoluzione del rapporto di impiego; a questo proposito si è pensato di determinare il trattamento di liquidazione nella misura e con le modalità contenute nella legge che ha provveduto alla sistemazione dei collocatori comunali. La medesima gestione speciale prevista nell'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, rappresenta l'organo opportuno a cui affidare i compiti amministrativi relativi.

Oltre a disporre il rinvio per tutto quanto non previsto in questa proposta di legge alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali, l'articolo 10 conferisce al personale, assunto con contratto quinquennale, alcune riserve di posti nei concorsi per il personale di ruolo del Ministero del lavoro.

L'articolo 9 invece dispone per l'onere derivante dalla presente proposta; c'è tuttavia da pensare che la norma si rende necessaria soltanto allo scopo di ottenere una perfetta regolarità formale; non esiste in verità un problema di nuovo onere in quanto il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ha sostenuto fino ad oggi un onere economico per il personale attualmente in servizio pressoché equivalente a quello richiesto dalle nuove disposizioni che si propongono.

Se questa prima parte della proposta di legge provvede per una disciplina generale dei contingenti di personale che potrà essere assunto in servizio a contratto quinquennale, la seconda parte, contenente norme transitorie e finali, provvede in modo più diretto e preciso alla sistemazione del personale che si trova già ad esplicare mansioni di concetto ed esecutive presso il Fondo. A tale scopo l'articolo 11 dispone che nella prima attuazione della legge le qualifiche iniziali delle due categorie vengano conferite a tali impiegati; si prevedono alcune possibilità di inquadramento, i requisiti minimi per ottenerlo e le modalità relative.

Ovviamente la presente proposta di legge non può non tener conto dei numerosi anni già trascorsi al servizio della Pubblica Amministrazione come si è ben ricordato sopra; l'articolo 12 e l'articolo 13 dettano, appunto, norme per la valutazione dell'anzianità conseguita, sia ai fini delle promozioni, sia ai fini previdenziali.

Il nuovo inquadramento, che tale personale riceverà nella maggior parte, potrà inoltre generare qualche inconveniente nel trattamento economico; si provvede perciò

a mantenere le condizioni di miglior favore esistente sotto forma di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti.

In più l'articolo 15 dispone per il conferimento agli aventi diritto dell'assegno personale di sede o delle quote di aggiunta di famiglia.

La proposta di legge si chiude con una norma che prevede la cessazione dal servizio di tutti coloro che non sono stati inquadrati a norma delle disposizioni precedenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'espletamento dei servizi inerenti alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale per contratto di impiego quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo che sarà approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, entro il contingente massimo di 150 unità.

Il personale di cui sopra sarà suddiviso in due categorie, di concetto e di ordine, distinte ognuna in tre qualifiche, come da tabella allegata.

ART. 2.

I primi sei mesi di servizio sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato può essere licenziato dalla Amministrazione senza diritto ad alcun assegno o indennità.

L'assunzione è effettuata nelle qualifiche iniziali di segretario di 3ª classe e di applicato di 3ª classe, per le quali è richiesto il possesso, oltreché dei requisiti generali per la assunzione agli impieghi alle dipendenze dello Stato, rispettivamente, del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2º grado e del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1º grado.

ART. 3.

Il contratto di impiego del personale di cui al precedente articolo 1 si intende tacitamente rinnovato per altri cinque anni

qualora da una delle parti contraenti non sia manifestata per iscritto, prima di tre mesi dalla scadenza, la volontà di non procedere alla rinnovazione.

Il contratto può essere risolto, inoltre, per una delle seguenti cause:

- a) compimento del 65° anno di età;
- b) dimissioni volontarie o d'ufficio;
- c) incapacità fisica in qualunque tempo sopravvenuta e debitamente accertata;
- d) licenziamento per motivi disciplinari, ovvero per aver dato prova di insufficiente capacità;
- e) licenziamento per soppressione o riduzione dei servizi, sempre che il personale di cui all'articolo 1 non sia utilizzabile presso altro servizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altra Amministrazione statale.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto ed hanno effetto dalla data in cui vengono accettate.

ART. 4.

Le qualifiche di segretario di 2ª classe e di applicato di 2ª classe nonché di segretario di 1ª classe e di applicato di 1ª classe sono conferite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione del Consiglio di amministrazione, costituito presso il Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno 4 anni di servizio utile.

Le designazioni del Consiglio di amministrazione saranno effettuate secondo criteri fissati dallo stesso Consiglio.

ART. 5.

Per i provvedimenti amministrativi e per quelli disciplinari concernenti il personale di cui al precedente articolo 1 sono sentiti rispettivamente il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina costituiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi degli articoli 146 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 6.

Al personale di cui al precedente articolo 1 sono attribuiti lo stipendio e i relativi aumenti periodici nei limiti ed alle condi-

zioni di quelli fissati per i coefficienti della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, indicati a fianco di ciascuna delle qualifiche previste nel medesimo articolo 1.

Al personale in parola il trattamento di missione è liquidato nella stessa misura stabilita per il personale delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato con pari coefficiente di stipendio.

ART. 7.

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego compete al personale di cui al precedente articolo 1 il trattamento di liquidazione previsto per i collocatori comunali ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562. Per il trattamento in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 si provvederà mediante la gestione speciale prevista dal medesimo articolo 10.

Le norme necessarie all'attuazione del presente articolo saranno stabilite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato.

ART. 8.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi del personale di cui al precedente articolo 1 si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 9.

Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale di cui all'articolo 1 si provvede con un contributo a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabiliti, di volta in volta, per ciascun esercizio finanziario, la misura preventiva nonché le modalità e i termini del versamento allo Stato del contributo di cui al precedente comma. L'importo preventivo dei contributi predetti è

soggetto a conguaglio alla fine dell'esercizio finanziario in relazione alla erogazione delle spese.

ART. 10.

Nei concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali delle carriere di concetto ed esecutiva del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i posti disponibili sono riservati, entro il limite massimo di un quinto, agli impiegati di cui al precedente articolo 1, appartenenti rispettivamente alla categoria di concetto e alla categoria d'ordine, che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi stessi.

Nei concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive e di concetto del personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i posti disponibili sono riservati, entro il limite massimo di un quinto, agli impiegati di cui al precedente articolo 1, aventi rispettivamente le qualifiche di segretario di 1^a classe e di applicato di 1^a classe nella categoria di appartenenza, o le qualifiche di segretario di 2^a classe e di applicato di 2^a classe, qualora siano in possesso dei titoli di studio prescritti dai relativi bandi di concorso ed abbiano conseguito la idoneità nei concorsi stessi.

Per gli impiegati di cui ai precedenti commi il limite di età per l'ammissione ai concorsi ivi previsti è elevato ad anni 45.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

Nella prima attuazione della presente legge, le qualifiche iniziali di segretario di 3^a classe e di applicato di 3^a classe, previste dal precedente articolo 1, sono conferite, rispettivamente, agli impiegati che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risultino esplicitare servizi relativi alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per il conferimento delle qualifiche di segretario di 3^a classe e di applicato di 3^a classe è necessario che gli interessati non abbiano compiuto il 65° anno di età, che siano in possesso degli altri requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato e che siano muniti, rispettivamente, di diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e di diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Può essere, tuttavia, conferita la qualifica di segretario di 3^a classe agli impiegati di

cui al precedente articolo 1, ancorché sprovvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto lodevolmente mansioni proprie della carriera di concetto per almeno un quinquennio.

Può essere, inoltre, conferita la qualifica di applicato di 3ª classe agli impiegati di cui al precedente articolo 1, ancorché sprovvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto lodevolmente mansioni proprie della categoria d'ordine dalla data in cui hanno iniziato ad espletare servizi inerenti alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Per gli impiegati che vengano inquadrati nel contingente a contratto stabilito all'articolo 1 e che, alla data di inquadramento, abbiano superato il 60° anno di età, il contratto di impiego è limitato al periodo necessario per il raggiungimento, da parte degli stessi, del 65° anno, salvo i casi di cessazione anticipata dal servizio per una delle cause indicate nell'articolo 3, alle lettere da b) a e).

Il conferimento delle qualifiche di segretario di 3ª classe e di applicato di 3ª classe è effettuato a domanda degli interessati previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che terrà conto a tal fine delle funzioni esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata dagli impiegati di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 12.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità prescritta all'articolo 4, primo comma, per l'attribuzione delle qualifiche di segretario di 2ª classe e di applicato di 2ª classe è ridotta di anni 2.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato lodevolmente servizi inerenti alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per almeno sei mesi, è esente dal periodo di prova di cui al primo comma del precedente articolo 2.

ART. 13.

Ai fini della determinazione del periodo di anzianità prescritta dall'articolo 4, primo comma, per l'attribuzione delle qualifiche di segretario di 2^a classe e di applicato di 2^a classe, nonché delle qualifiche di segretario di 1^a classe e di applicato di 1^a classe, il servizio prestato anteriormente al conferimento delle qualifiche iniziali ai sensi dell'articolo 11, primo comma, dagli impiegati ivi contemplati per l'espletamento dei servizi relativi alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sarà computato nella misura di due terzi.

Tale anzianità sarà computata per intero ai fini e per gli effetti previsti dal precedente articolo 7 nei casi di risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 14.

Qualora il nuovo trattamento economico mensile spettante al personale di cui al precedente articolo 11, risulti inferiore a quello ragguagliato a 30 giornate lavorative, da esso già percepito all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposto, al personale medesimo, un assegno personale di ammontare corrispondente alla differenza tra i due trattamenti.

L'assegno è riassorbibile dai successivi aumenti periodici e da quelli conseguenti a promozioni.

ART. 15.

Al personale di cui al precedente articolo 11, non avente né moglie, né figli riconosciuti a carico, che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risulti esplicitare servizi inerenti alla gestione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, da data anteriore al 1° luglio 1955, viene, inoltre, corrisposto l'assegno personale di sede nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Al personale avente familiari a carico che risulti esplicitare i predetti servizi da data anteriore al 1° luglio 1955, sono corrisposte le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste dall'articolo 2 del

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive integrazioni.

ART. 16.

Gli impiegati di cui all'articolo 11, che non abbiano i requisiti prescritti dall'articolo medesimo per il conferimento delle qualifiche di segretario di 3^a classe o di applicato di 3^a classe o che non abbiano avanzato domanda per ottenere l'assegnazione delle qualifiche medesime, cesseranno dal prestare servizio entro due mesi dalla data in cui il Consiglio di amministrazione avrà ultimato l'inquadramento degli impiegati.

TABELLA

1 ^a CATEGORIA DI CONCETTO			2 ^a CATEGORIA DI ORDINE		
Coeff. di stipendio	Qualifica	Organico	Coeff. di stipendio	Qualifica	Organico
271	Segretario di 1 ^a classe . . .	45	202	Applicato di 1 ^a classe . . .	105
229	» di 2 ^a » . . .		180	» di 2 ^a » . . .	
202	» di 3 ^a » . . .		157	» di 3 ^a » . . .	